



TRIBUNALE DI PESARO

Il Giudice,

letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Giampietro Mungherli ai sensi degli artt. 67 e ss cod. crisi in data 10.10.2025 e successivamente integrato in data 12.11.2025;

rilevato che la parte ricorrente pare rispondere alla definizione di consumatore fornita oggi dall'art. 2 co. 1 lett. e) cod. crisi tenuto conto che i debiti contemplati dal piano non presentano natura commerciale;

rilevato che non paiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 cod. crisi;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso riporta gli elementi indicati dall'art. 68 cod. crisi;

rilevato che viene richiesta l'adozione di misure protettive consistenti:

- nel divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
- nella sospensione del pagamento disposto con provvedimento di assegnazione del GE nell'ambito dell'esecuzione mobiliare Rge n. 432/22;
- nella sospensione della cessione del quinto sulla pensione relativamente al finanziamento Banco Posta;

rilevato che eventuali profili di sconvenienza del piano – e quindi l'esistenza concreta e puntuale di prospettive migliori in sede di liquidazione controllata - debbono essere segnalati, ove presenti, dai creditori in sede di osservazioni;

rilevato, pertanto, che non paiono esservi patenti profili di inammissibilità in grado di condurre all'arresto immediato del procedimento;

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Giampietro Mungherli, nato a Trieste il 06.01.1956 e residente in Pesaro, via del Vallato n. 21;



(-) dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area web del Tribunale a cura dell'OCC già nominato;

(-) dispone che l'OCC provveda inoltre:

- a dare comunicazione della suddetta proposta e del decreto entro 30 giorni a tutti i creditori;
- ad invitare i suddetti creditori a comunicare allo stesso OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertenza che – in caso contrario – ogni comunicazione verrà eseguita ai sensi dell'art. 10 co. 3 cod. crisi;

(-) dispone che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, ogni creditore possa presentare osservazioni, mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo dell'OCC che questi indicherà loro in occasione della comunicazione della proposta;

(-) dispone che l'OCC, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al pt che precede, sentito il debitore riferisca - con facoltà di proporre le modifiche al piano ove ritenute necessarie – l'esito al giudice;

(-) dispone il divieto di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del ricorrente e, in particolare, dispone la sospensione dei prelievi connessi all'esecuzione Rge 432/22 e alla cessione del quinto così come richiesto.

Pesaro, il 05.12.2025

Il Giudice

